

## QUESITO

Con la presente per chiedere se il RSPP esterno incaricato da un'azienda italiana che ha sede produttiva in Italia, ma vende ed installa, attraverso i propri lavoratori dipendenti, macchine per produzione caffè in tutto il mondo, a quali obblighi in materia di sicurezza è soggetto il RSPP, e a quali responsabilità connesse? Qual è il soggetto su cui grava il rispetto degli obblighi prevenzionistici e di sicurezza al di fuori dell'Italia, è solamente il datore di lavoro? La figura del preposto e del RSPP hanno valenza e rilevanza? Abbiamo casi di giurisprudenza o chiarimenti normativi a riguardo?

Può il RSPP contrattualizzare con l'azienda italiana, l'esonero di responsabilità in caso di lavori all'estero?

## RISPOSTA

**Avv. Giovanni Scudier**

Il quesito chiede a quali obblighi in materia di sicurezza del lavoro e a quali conseguenti responsabilità sia soggetto il RSPP esterno incaricato da un'azienda che svolge attività lavorativa all'estero e se il RSPP possa pattuire con l'azienda l'esonero del medesimo da responsabilità per detti lavori svolti fuori dal territorio nazionale.

1.

Ai fini della risposta è necessario un inquadramento preliminare della figura del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.

L'art. 17, lett. b, del Decreto 81/08 include tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili

*"la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"*.

Come noto, il datore di lavoro può nominare un RSPP interno all'azienda ovvero affidare l'incarico ad un RSPP esterno; in ogni caso non può delegare la nomina ad altre figure dell'organizzazione aziendale.

Quanto ai compiti affidati al servizio di prevenzione e protezione, l'art. 33, comma 1, del Decreto 81/08 prevede:

*"Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*

*a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*

- b) *ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) *ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) *a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) *a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- f) *a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36”.*

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto 81/08

*“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a [il DVR], in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.”*

Dunque, il principale compito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Quanto alle responsabilità del RSPP, il Decreto 81/08 non prevede sanzioni contravvenzionali specifiche, tuttavia lo stesso potrà essere ritenuto responsabile allorquando si verificano eventi eziologicamente riconducibili ad una inadeguata valutazione del rischio. È noto al riguardo l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce al RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica (in tal senso, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. IV, 26.4.2023, n. 21153; Cass. Pen., Sez. IV, 8.6.2021, n. 28468; Cass. Pen., Sez. IV, 7.05.2013, n. 42493).

2.

Nell'ambito di un contesto siffatto, la prima parte del quesito chiede a quali obblighi e responsabilità sia soggetto il RSPP con riferimento all'attività lavorativa svolta all'estero da dipendenti di una azienda italiana e se la sua figura assuma rilevanza.

È principio consolidato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che l'invio di personale all'estero, in un Paese comunitario o extracomunitario, non comporta il venir meno della normativa italiana in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Trattasi infatti di norme di applicazione necessaria, che, come tali, non sono derogabili neanche se il rapporto di lavoro all'estero fosse soggetto a legge diversa dalla legge italiana.

Trovano dunque applicazione gli obblighi e le responsabilità previsti dal Decreto 81/08, anche con riferimento al RSPP.

In particolare, con riferimento all'attività lavorativa svolta al di fuori del territorio nazionale, andrà adeguatamente svolta la valutazione dei rischi, tenendo conto di tutti i rischi cui il lavoratore è esposto in ragione della trasferta nonché dello svolgimento della prestazione all'estero.

In questo senso, e senza entrare nello specifico nella presente sede, l'invio di lavoratori all'estero può comportare sia una diversa incidenza dei comuni rischi derivanti dall'espletamento dell'attività lavorativa, sia l'esposizione ad ulteriori rischi, di per sé estranei rispetto all'attività professionale in senso stretto.

Detti ulteriori rischi vengono comunemente definiti "esogeni", in quanto solo indirettamente correlati all'attività lavorativa, ma non originati a causa e/o all'interno della stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono ricordare: il rischio da trasferta (legato agli spostamenti in auto, aereo, nave, treno, ecc.), il rischio di condizioni meteo e climatiche estreme e fenomeni naturali catastrofici, il rischio derivante da tensioni per fattori culturali e/o religiosi, il rischio geopolitico del Paese di destinazione (terrorismo, criminalità, ecc.), il rischio igienico-sanitario (malattie pandemiche, efficienza del servizio sanitario locale, reperibilità e facilità di accesso ai medicinali).

La Commissione interPELLI del Ministero del Lavoro (cfr. interPELLO n. 11 del 25 ottobre 2016) ha infatti confermato che l'obbligo di valutazione dei rischi è esteso anche alla situazione geopolitica e alle condizioni sanitarie del Paese. Tale soluzione si pone in linea con il disposto di cui all'art. 28, comma 1, lett. a, del Decreto 81/08, che fa riferimento alla "*valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa*": l'avverbio "*durante*" lascia infatti intendere che debbano essere valutati tutti i rischi che si profilano non necessariamente a causa dell'attività lavorativa, bensì durante la stessa (come appunto, guerre civili, terrorismo, ovvero particolari condizioni sanitarie).

Posto che questi ulteriori rischi possono produrre effetti rilevanti sulle condizioni di salute e sicurezza di chi sia costretto ad esporvisi, il RSPP, quale consulente del datore di lavoro, dovrà attentamente valutarli e individuare le idonee misure di prevenzione e protezione.

Tanto precisato, in relazione ai reati di omicidio e lesioni personali colpose con violazione della normativa antinfortunistica (cfr. artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), va aggiunto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., "*Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.*"

Così ad esempio la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IV, 17.10.2014, n. 43480) ha statuito – in un caso di morte di un lavoratore inviato dal datore di lavoro all'estero – che è "*corretta l'affermazione della giurisdizione italiana e l'individuazione del giudice competente per territorio, trattandosi di delitto comune (infortunio sul lavoro) astrattamente ascrivibile a un cittadino italiano, ossia al datore di lavoro, commesso all'estero e come tale punibile, ai sensi dell'art. 9 c.p., comma 2, su istanza della*

*persona offesa, nella specie sussistente essendo stata avanzata querela – denuncia dal prossimo congiunto della vittima”.*

Infine, venendo all’ultima parte del quesito, che chiede se sia possibile che il RSPP contrattualizzi con l’azienda il suo esonero da ogni responsabilità in caso di lavori svolti all’estero, tale possibilità è da escludere, in quanto inconciliabile con il sistema di prevenzione e protezione delineato dal Decreto 81/08 e con la posizione di garanzia assegnata dall’ordinamento, nei limiti sopra ricordati, al RSPP."

**Avv. Giovanni Scudier**